

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1239 DELLA COMMISSIONE**del 18 maggio 2016****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 178 e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾ e stabilisce norme relative ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. Considerato che lo scopo di tali atti è semplificare le disposizioni applicabili al regime dei titoli di importazione e di esportazione e adeguarle al nuovo quadro giuridico stabilito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, il regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione ⁽³⁾ modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1342/2003 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2336/2003 ⁽⁶⁾, (CE) n. 951/2006 ⁽⁷⁾, (CE) n. 341/2007 ⁽⁸⁾ e (CE) n. 382/2008 della Commissione ⁽⁹⁾ e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 1345/2005 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 376/2008 ⁽¹²⁾ e (CE) n. 507/2008 della Commissione ⁽¹³⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 2336/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio che stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcole etilico di origine agricola (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 19).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 2390/98 della Commissione, del 5 novembre 1998, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di taluni prodotti di sostituzione dei cereali e prodotti trasformati a base di cereali e di riso, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2245/90 (GU L 297 del 6.11.1998, pag. 7).

⁽¹¹⁾ Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva (GU L 212 del 17.8.2005, pag. 13).

⁽¹²⁾ Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

⁽¹³⁾ Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 38).

- (2) Al fine di garantire una gestione sana e uniforme del regime dei titoli, è opportuno stabilire disposizioni comuni relative alla domanda e al rilascio dei titoli.
- (3) Per identificare inequivocabilmente un richiedente di titolo e un titolare di titolo, è opportuno utilizzare il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI).
- (4) È necessario fissare ad un livello adeguato la cauzione ai fini del rilascio dei titoli, in modo da garantire che i prodotti siano importati o esportati durante il periodo di validità del titolo.
- (5) È opportuno autorizzare il rilascio di estratti di titoli aventi gli stessi effetti dei titoli da cui sono tratti, per consentire la realizzazione simultanea di più operazioni sulla base di uno stesso titolo.
- (6) È necessario stabilire i periodi di validità dei titoli di importazione e di esportazione. Tale periodo di validità può variare per specifici prodotti e deve essere fissato al fine di stabilire in quale momento deve essere espletato l'obbligo d'importazione o di esportazione.
- (7) Tenuto conto delle consuetudini esistenti nel commercio internazionale dei prodotti agricoli in causa, è opportuno fissare il livello di tolleranza riguardo al quantitativo di prodotti importati o esportati rispetto a quelli indicato nel titolo.
- (8) Il titolo di importazione e di esportazione costituisce un diritto e comporta l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione. Occorre definire il momento in cui viene espletato l'obbligo di importazione o di esportazione e le relative modalità di prova.
- (9) È opportuno stabilire disposizioni relative alla procedura da seguire quando un titolo è distrutto o smarrito.
- (10) Per ridurre l'onere amministrativo nei casi in cui l'importo della cauzione richiesta per un titolo è relativamente modesto, è opportuno fissare una soglia al di sotto della quale non è richiesta una cauzione.
- (11) Per ridurre l'onere amministrativo, è opportuno fissare per determinati prodotti i quantitativi massimi per i quali non è richiesto un titolo.
- (12) È opportuno adottare misure nei casi in cui l'obbligo di importazione o di esportazione non viene espletato, in particolare nei casi di forza maggiore riconosciuta. In tali casi, l'obbligo di importazione o di esportazione può essere considerato annullato, oppure la durata di validità del titolo può essere prorogata.
- (13) È opportuno stabilire alcuni requisiti supplementari in materia di comunicazione per i titoli d'importazione per la canapa, l'aglio e l'alcole etilico di origine agricola, per tenere conto delle specificità di tali settori.
- (14) Tenuto conto della necessità di una transizione fluida dalla normativa vigente a quella introdotta dal presente regolamento, è opportuno adottare disposizioni transitorie.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano la definizione di «dichiarante» di cui all'articolo 5, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la definizione di «gestione del rischio» di cui all'articolo 5, paragrafo 25, dello stesso regolamento e la definizione di «esportatore» di cui all'articolo 1, paragrafo 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽²⁾. Inoltre, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

*Articolo 2***Domanda e rilascio dei titoli**

1. I titoli sono richiesti e rilasciati attraverso un'applicazione informatica («applicazioni informatiche»), nel rispetto delle norme di qualità e integrità di cui all'allegato I, punto 3 B, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Laddove una siffatta applicazione informatica non sia disponibile od operativa, e quale soluzione di riserva in caso di malfunzionamento delle applicazioni informatiche, i titoli possono essere richiesti e rilasciati anche mediante una stampa del modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle istruzioni che figurano in tale allegato.

2. I nomi e gli indirizzi delle autorità competenti al ricevimento delle domande e al rilascio dei titoli sono pubblicati sul sito web ufficiale delle autorità in questione o sul sito web ufficiale relativo agli scambi nel settore agricolo di ciascuno Stato membro.

3. Le domande e i titoli sono compilati e rilasciati in formato stampato in una delle lingue ufficiali dell'Unione, specificata dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.

4. Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere che i testi non armonizzati nelle domande di titolo o nei documenti di accompagnamento siano tradotti, a spese del richiedente, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato.

5. La domanda di titolo è compilata in funzione dello scopo del titolo stesso e conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli ⁽²⁾.

6. L'organismo emittente non accetta le domande che non sono conformi alle pertinenti norme dell'Unione. Esso rilascia i titoli senza indugio sulla base delle informazioni accettate quali compilate dal richiedente, e completa le informazioni conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Per quanto riguarda i titoli su supporto cartaceo, gli organismi emittenti ne convalidano il rilascio apponendo la firma e un timbro, oppure un timbro a secco. I titoli in formato elettronico sono convalidati conformemente alle norme di cui al paragrafo 1.

*Articolo 3***Termini**

1. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽³⁾, il giorno della presentazione della domanda di titolo è considerato il giorno lavorativo in cui la stessa è pervenuta all'organismo emittente, a condizione che sia stata ricevuta entro e non oltre le ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Una domanda ricevuta in un giorno lavorativo dopo le ore 13:00 (ora di Bruxelles) si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è stata effettivamente ricevuta.

2. Una richiesta di annullamento di una domanda di titolo può essere presentata soltanto in forma elettronica o scritta e deve pervenire all'organismo emittente entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del giorno di ricevimento della domanda stessa.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁽²⁾ Nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione, (GU C 278 del 30.7.2016).

⁽³⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

3. Se nel presente regolamento è fissato un termine per le procedure, e il primo e l'ultimo giorno cadono di sabato, domenica o in un giorno festivo quale definito nel regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71:

- a) la data di inizio applicabile è il giorno lavorativo successivo e comincia alle ore 00:00, tenendo conto degli orari di apertura degli uffici;
- b) in deroga all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 4 del suddetto regolamento, la data di fine applicabile è il giorno lavorativo successivo e termina alle ore 13:00 (ora di Bruxelles).

Il primo comma si applica, se del caso, ai giorni festivi nazionali e regionali debitamente pubblicati dallo Stato membro.

Articolo 4

Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici

1. Il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici («numero EORI») attribuito al richiedente, al titolare o al cessionario conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013 è inserito nella casella 4 o, se del caso, nella casella 6 della domanda e del titolo.

I richiedenti o gli organismi emittenti possono, sulla base di istruzioni nazionali, menzionare il numero EORI del richiedente, del titolare o del cessionario nella casella 20, a condizione che il nome o il numero di identificazione che figura nella casella 4 o nella casella 6 contenga un rimando al numero EORI nella casella 20.

2. Quando i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione da parte di un rappresentante doganale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, il numero EORI del titolare o del cessionario è menzionato nell'elemento di dati appropriato della dichiarazione doganale elettronica.

Articolo 5

Importo della cauzione

1. Laddove è richiesta una cauzione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'importo della cauzione è fissato nell'allegato II del presente regolamento.

2. Se gli importi risultanti dalla conversione dell'euro in importi in valuta nazionale che devono figurare nei titoli contengono decimali, l'importo della cauzione è arrotondato all'unità inferiore nella valuta nazionale.

Articolo 6

Estratti

1. Se il quantitativo indicato nel titolo deve essere suddiviso per motivi procedurali o logistici, o se il titolare o il cessionario devono utilizzare un titolo rilasciato in formato elettronico in uno Stato membro in un altro Stato membro non connesso ai sistemi informatici dello Stato membro di rilascio, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare o del cessionario, rilasciare estratti di titoli («estratti»).

2. Gli estratti producono gli stessi effetti giuridici dei relativi titoli, limitatamente alla quantità per la quale detti estratti sono stati rilasciati.
3. Le procedure di domanda, di rilascio e di restituzione dei titoli si applicano anche agli estratti. L'organismo emittente può prevedere procedure di domanda semplificate.
4. L'organismo emittente detrae il quantitativo indicato nell'estratto dal quantitativo iniziale del titolo, se del caso maggiorato della tolleranza, e la dicitura «estratto» è apposta sul titolo originale accanto al quantitativo detratto.
5. L'estratto è rilasciato tempestivamente e senza spese supplementari, in formato elettronico o su supporto cartaceo, utilizzando il modello che figura nell'allegato I.
6. Un estratto non può dar luogo al rilascio di un altro estratto.
7. Il titolare restituisce all'organismo emittente l'esemplare dell'estratto destinato al titolare che è stato utilizzato o che è scaduto, unitamente all'esemplare del titolo originale destinato al titolare.

Articolo 7

Periodo di validità

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il periodo di validità dei titoli è quello indicato nello stesso allegato.
2. La validità del titolo decorre dal giorno effettivo di rilascio indicato nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, convalidato dal codice o dal timbro dell'organismo emittente. Il giorno effettivo di rilascio è incluso nel calcolo del periodo di validità del titolo.

Se, in conformità di una normativa specifica, si applica una data diversa di inizio del periodo di validità del titolo, l'organismo emittente indica anche questa data, preceduta dalla dicitura «valido dal» nelle caselle dei titoli di cui al primo comma.

Articolo 8

Tolleranza e arrotondamento

1. La tolleranza positiva o negativa di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 non è superiore al 5 %.
2. Ai fini del calcolo dei quantitativi, si applicano le seguenti regole di arrotondamento:
 - a) se il primo decimale è pari o superiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità di misura superiore di cui alla casella 17 del titolo; se il primo decimale è inferiore a cinque, il quantitativo è arrotondato all'unità inferiore;
 - b) per i quantitativi riferiti a capi di bestiame, i quantitativi sono arrotondati al numero intero di capi immediatamente superiore.

*Articolo 9***Dichiarazione doganale**

1. La dichiarazione doganale fa riferimento al titolo o all'estratto mediante un codice specifico e il numero di rilascio del titolo che figura nella casella 25 del titolo di importazione o nella casella 23 del titolo di esportazione, conformemente al titolo II, allegato B, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾ o, se del caso, conformemente all'allegato I, sezione 2, punto 4.

2. Le applicazioni informatiche dell'organismo emittente possono fornire all'ufficio doganale l'accesso diretto ai titoli o agli estratti elettronici. Se l'accesso diretto non è disponibile, il dichiarante o l'organismo emittente trasmettono il titolo o l'estratto all'ufficio doganale in formato elettronico.

Se le applicazioni informatiche dell'organismo emittente o dell'ufficio doganale non sono atte all'applicazione del primo comma, i titoli o gli estratti possono essere trasmessi su supporto cartaceo.

3. Il dichiarante presenta all'ufficio doganale l'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare su supporto cartaceo, oppure lo tiene a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 10***Imputazione e visti**

1. Le norme relative alla procedura di rilascio dei titoli elettronici designano l'autorità che deve indicare nel titolo il quantitativo immesso in libera pratica o esportato e precisano le modalità con cui il dichiarante e l'organismo emittente accedono a tali informazioni.

2. Su un titolo su supporto cartaceo, l'ufficio doganale indica e convalida il quantitativo immesso in libera pratica o esportato o, se previsto da norme amministrative nazionali, convalida il quantitativo indicato dal dichiarante nelle caselle 29 e 30 dell'esemplare destinato al titolare, vista e restituisce detto esemplare al dichiarante o, se richiesto da una normativa specifica, lo restituisce all'organismo emittente.

3. Se il quantitativo immesso in libera pratica o esportato non corrisponde al quantitativo indicato nel titolo, le autorità doganali correggono tale dato indicando il quantitativo effettivo, nei limiti del quantitativo disponibile nel titolo.

4. Se lo spazio previsto per le imputazioni nei titoli o negli estratti in formato cartaceo non è sufficiente, le autorità possono accludere pagine supplementari, convalidate da un timbro.

5. La data di imputazione è la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione.

6. Gli Stati membri designano l'autorità incaricata delle funzioni di cui al presente articolo relativamente ai titoli elettronici e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

*Articolo 11***Trasferimento**

In caso di domanda di trasferimento da parte del titolare, i dati relativi al cessionario e la data della relativa registrazione sono indicati nel titolo conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Il trasferimento è convalidato dall'organismo emittente.

In caso di retrocessione al titolare, l'organismo emittente convalida la retrocessione e la relativa data nel titolo conformemente alla nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Gli effetti del trasferimento o della retrocessione decorrono dalla data di convalida dell'organismo emittente.

*Articolo 12***Deposito**

1. Gli Stati membri possono consentire che il titolo sia conservato in deposito presso l'organismo emittente, l'organismo pagatore o le autorità doganali, oppure che rimanga disponibile nelle applicazioni informatiche.
2. L'organismo emittente stabilisce i casi in cui si applica il deposito di un titolo presso le autorità che intervengono nella procedura di immissione in libera pratica o di esportazione, nonché le condizioni che il titolare o il cessionario devono rispettare.
3. Gli Stati membri designano l'autorità che interviene nel sistema di deposito incaricata di svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 e pubblicano tale informazione sul loro sito web pubblico.
4. Nella casella 44 della dichiarazione doganale su supporto cartaceo o nel pertinente elemento di dati della dichiarazione doganale elettronica, il dichiarante aggiunge i termini «in deposito» al numero di rilascio del titolo. Per i titoli elettronici, gli Stati membri possono disporre una deroga a tale obbligo, oppure applicare un codice apposito a tal fine.

*Articolo 13***Integrità e controllo del titolo, mutua assistenza**

1. Le diciture che figurano nei titoli e negli estratti non possono essere modificate dopo il loro rilascio.
2. Se l'autorità doganale competente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto all'organismo emittente. Se l'organismo emittente nutre dubbi quanto all'esattezza delle diciture che figurano nel titolo o nell'estratto, restituisce il titolo o l'estratto alle autorità doganali competenti.

Il primo comma non si applica nel caso di errori evidenti o di minore entità cui l'organismo emittente o le autorità doganali competenti possono rimediare applicando correttamente la legislazione.

3. Se l'organismo emittente ritiene necessaria una correzione, ritira il titolo o l'estratto e rilascia senza indugio un titolo o un estratto debitamente corretto.
4. Per i titoli o gli estratti elettronici, l'organismo emittente convalida la versione corretta, che sostituisce la versione originale. L'organismo emittente include la dicitura «titolo corretto il ...» o «estratto corretto il ...» sui titoli o sugli estratti su supporto cartaceo. Tutte le diciture precedenti sono riprodotte su ciascun esemplare.

5. Se l'organismo emittente non ritiene necessaria una correzione, ne dà conferma nelle applicazioni informatiche. Per i titoli e gli estratti su supporto cartaceo, l'organismo emittente conferma l'esattezza del titolo o dell'estratto apponendo il visto «verificato in data ...», nonché il timbro, la sigla e la data, oppure applica un metodo equivalente.

6. Su richiesta dell'organismo emittente, il titolare o il cessionario restituisce il titolo o l'estratto.

Qualora, sulla base della gestione del rischio, sia necessaria una verifica o sorga un dubbio circa l'autenticità di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, o circa le diciture e i visti che vi figurano, l'autorità interessata restituisce il titolo o l'estratto o una fotocopia alle autorità competenti incaricate del controllo.

La richiesta di verifica e l'esito sono comunicati per via elettronica in conformità del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽¹⁾, mediante il modulo standard che figura nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli. Le autorità possono accettare ulteriori semplificazioni quali le consultazioni dirette mediante l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) pubblicato sul sito web ufficiale della Commissione ⁽²⁾.

L'autorità interpellata provvede affinché la risposta all'autorità richiedente sia inviata entro 20 giorni di calendario quando le autorità sono stabilite nello stesso Stato membro. Se sono interessati diversi Stati membri, la risposta è inviata entro 60 giorni di calendario.

7. Se il titolo o l'estratto viene restituito, l'autorità competente fornisce su richiesta una ricevuta alla parte interessata, o appone una data di ricevimento e timbra su una fotocopia presentata dalla parte interessata.

Articolo 14

Adempimento degli obblighi e prova

1. La cauzione relativa a un titolo è svincolata se gli obblighi di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 907/2014 e al presente articolo sono stati adempiuti.

2. Il diritto di immissione in libera pratica o di esportazione di prodotti è considerato esercitato e l'obbligo corrispondente è considerato adempiuto il giorno in cui la relativa dichiarazione doganale è accettata, durante il periodo di validità del titolo e a condizione che:

a) in caso di immissione in libera pratica, i prodotti siano effettivamente immessi in libera pratica;

b) in caso di esportazione, i prodotti abbiano lasciato il territorio doganale dell'Unione entro un termine di 150 giorni di calendario a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione doganale.

3. La prova dell'adempimento dell'obbligo di immissione in libera pratica dei prodotti è costituita dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico.

4. La prova dell'adempimento dell'obbligo di esportazione è costituita:

a) dall'esemplare del titolo o dell'estratto destinato al titolare o al cessionario, debitamente vistato dalle autorità doganali, oppure dal suo equivalente elettronico, e

b) dalla certificazione di uscita dell'ufficio doganale di esportazione destinata all'esportatore o al dichiarante di cui all'articolo 334 del regolamento (UE) 2015/2447.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0

5. La prova di cui al paragrafo 4, lettera b), è fornita e verificata nel seguente modo:
- a) l'esportatore o il dichiarante di cui al paragrafo 4, lettera b), trasmette la certificazione di uscita al titolare, che presenta la prova in formato elettronico all'organismo emittente. Se la certificazione di uscita è annullata a causa di correzioni effettuate dall'ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di esportazione informa l'esportatore o il suo rappresentante doganale. L'esportatore o il suo rappresentante doganale informa il titolare, che informa l'organismo emittente di conseguenza;
 - b) la procedura di cui alla lettera a) comprende la presentazione all'organismo emittente del numero di riferimento principale (MRN) di cui all'articolo 1, paragrafo 22, del regolamento (UE) 2015/2446
 - se più di uno Stato membro interviene nella procedura di esportazione, o
 - se l'ufficio doganale di esportazione è ubicato in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, o
 - se l'MRN è utilizzato in una procedura di esportazione che viene completata nello Stato membro in cui la dichiarazione di esportazione è stata presentata;
 - c) l'organismo emittente verifica le informazioni ricevute, compresa l'esattezza della data di uscita dal territorio doganale dell'Unione, sulla base della gestione del rischio. Se l'MRN e la banca dati MRN ⁽¹⁾ non permettono una verifica adeguata, le autorità doganali confermano o correggono la data di uscita, su richiesta dell'organismo emittente e sulla base dell'MRN.

Se l'ufficio doganale di esportazione è stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'organismo emittente, le procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 6, secondo comma, si applicano *mutatis mutandis*.

Le autorità possono accettare che le procedure di cui al primo comma siano effettuate direttamente tra le autorità interessate. Gli organismi emittenti possono predisporre procedure semplificate ai fini della lettera a).

6. La prova dell'immissione in libera pratica dei prodotti deve pervenire all'organismo emittente entro 60 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di validità del titolo.

La prova dell'avvenuta esportazione e dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione deve pervenire all'organismo emittente entro 180 giorni di calendario dopo la scadenza del titolo.

Se i termini di cui al primo e al secondo comma non possono essere rispettati a causa di problemi tecnici, l'organismo emittente può, su richiesta del titolare che fornisce la prova di tali problemi, prorogare tali termini, se necessario a posteriori, fino a un massimo di 730 giorni di calendario, nel rispetto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

7. Gli organismi emittenti possono dispensare dall'obbligo di fornire le prove di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 se dispongono già delle informazioni necessarie.

Articolo 15

Titoli od estratti sostitutivi e duplicati

1. In caso di distruzione parziale o totale o di smarrimento di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo rilasciato per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il titolare o il cessionario possono chiedere all'organismo emittente un titolo o un estratto sostitutivo. Il titolo o l'estratto sostitutivo sostituiscono il titolo o l'estratto originale, compresi tutti i diritti e gli obblighi di cui trattasi.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ecs/ecs_home.jsp?Lang=it

Per i titoli sostitutivi a norma del presente paragrafo è costituita una cauzione di cui all'articolo 5.

Se il titolo originale smarrito o parzialmente distrutto è ritrovato, il titolare lo restituisce all'organismo emittente, che svincola senza indugio l'importo residuo della relativa cauzione.

2. Un titolo o un estratto sostitutivo possono essere rilasciati una sola volta, per il periodo di validità e per il saldo del quantitativo che rimane disponibile del titolo o dell'estratto originale.

Non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo qualora il rilascio di titoli o di estratti per il prodotto in questione sia sospeso o qualora si tratti di un contingente tariffario all'importazione o all'esportazione.

3. La cauzione relativa al titolo sostitutivo, nonché la cauzione relativa al titolo originale se non è stato ritrovato, sono svincolate in conformità dell'articolo 14.

4. Se la domanda riguarda un titolo o un estratto parzialmente o interamente distrutto rilasciato per prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il titolare o il cessionario dimostra la distruzione totale o parziale con piena soddisfazione dell'organismo emittente;
- b) non è rilasciato un titolo o un estratto sostitutivo se il titolare o il cessionario non dimostra di aver preso ragionevoli precauzioni per evitare la distruzione del titolo o dell'estratto, o se le prove fornite dal titolare sono insoddisfacenti;
- c) la cauzione da costituire per il titolo o l'estratto sostitutivo equivale al 150 % della cauzione relativa al titolo originale, con un minimo di 3 EUR per 100 chilogrammi o per ettolitro o per capo, tenendo conto del saldo del quantitativo che rimane disponibile al momento della distruzione e della tolleranza positiva, se del caso. Il saldo della cauzione disponibile per il titolo originale può essere utilizzato al momento della costituzione della cauzione per il titolo sostitutivo. L'eventuale eccedenza della cauzione relativa al titolo originale rispetto alla cauzione relativa al titolo sostitutivo, tenuto conto del quantitativo ancora disponibile, è svincolata immediatamente.

5. In caso di rilascio di titoli o di estratti sostitutivi, l'organismo emittente comunica immediatamente alla Commissione:

- a) il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostitutivi rilasciati e il numero di rilascio dei titoli o degli estratti sostituiti;
- b) i prodotti interessati, unitamente al relativo codice della nomenclatura combinata («codice NC») e ai relativi quantitativi.

La Commissione ne informa gli Stati membri.

6. In caso di smarrimento o distruzione di un titolo o di un estratto su supporto cartaceo, e se il documento smarrito è stato utilizzato in tutto o in parte al solo fine di svincolare la cauzione ancora in sospeso per l'immissione in libera pratica o per l'esportazione già registrata sul titolo originale, si applicano le seguenti condizioni:

- a) il titolare o il cessionario può chiedere all'organismo emittente di rilasciare un duplicato del titolo o dell'estratto che è redatto e vistato nello stesso modo del documento originale. Un duplicato del titolo o dell'estratto può essere rilasciato soltanto una volta;
- b) l'organismo emittente può fornire al titolare o al cessionario un duplicato del titolo o dell'estratto, di cui ciascun esemplare reca ben visibile la dicitura «duplicato»;
- c) il duplicato del titolo o dell'estratto è presentato alle autorità doganali competenti per la dichiarazione di immissione in libera pratica o di esportazione, se tale dichiarazione è stata accettata nell'ambito del titolo o dell'estratto smarrito. L'autorità doganale inserisce i dati nel duplicato e lo vista per quanto concerne l'immissione in libera pratica o l'esportazione effettuate nell'ambito del titolo o dell'estratto originale.

*Articolo 16***Forza maggiore**

1. L'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo o l'estratto può riconoscere un caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione ⁽¹⁾ e decidere:

- a) di annullare l'obbligo di immissione in libera pratica o di esportazione dei prodotti e del quantitativo che figurano sul titolo durante il periodo di validità del titolo conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, e di svincolare la cauzione o di prorogare la durata di validità del titolo per un periodo massimo di 180 giorni dopo la scadenza del periodo di validità del titolo, tenuto conto delle circostanze del caso; o
- b) di prorogare il termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del presente regolamento, entro i limiti fissati da tale articolo, senza incameramento parziale della cauzione.

Una decisione adottata conformemente alla lettera a) è limitata al quantitativo di prodotto che non è stato possibile immettere in libera pratica o esportare per causa di forza maggiore.

2. Nella loro comunicazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, le autorità competenti comunicano alla Commissione i prodotti in questione con i rispettivi codici NC e i quantitativi di cui trattasi; indicano inoltre se si tratta di immissione in libera pratica o di esportazione e se si tratta dell'annullamento di un titolo o della proroga del periodo di validità del titolo o del termine per la presentazione della prova dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione, specificando il nuovo termine. La Commissione ne informa le altre autorità competenti attraverso l'apposito sito web accessibile agli organismi emittenti e alle autorità doganali.

3. Se, in attesa di una decisione su un caso di forza maggiore, il titolare o il cessionario esprimono la necessità di utilizzare ancora il titolo per il quantitativo per il quale non è invocata la causa di forza maggiore, l'organismo emittente rilascia un estratto per tale saldo recante le informazioni indicate nella nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli.

Tale estratto non è trasferibile.

*Articolo 17***Informazioni e comunicazioni relative alla canapa**

1. A fini di controllo per quanto riguarda le operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, se le operazioni sono realizzate in uno Stato membro diverso da quello in cui l'importatore è autorizzato a importare semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina, l'autorità che ha concesso l'autorizzazione invia all'autorità competente dell'altro Stato membro copie dei documenti relativi alle operazioni realizzate sul territorio di quest'ultimo e presentate dagli importatori riconosciuti.

Se vengono constatate irregolarità nel corso dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237, l'autorità competente dello Stato membro in questione informa l'autorità competente a concedere l'autorizzazione nello Stato membro in cui l'importatore in questione è autorizzato.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le misure adottate ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1237 nonché dell'articolo 9, paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità competenti comunicano alla Commissione le sanzioni o le misure adottate in seguito alle irregolarità constatate durante la precedente campagna di commercializzazione.

Le autorità competenti trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità responsabili dei controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento delegato (UE) 2016/1237. La Commissione inoltra tali nomi e indirizzi alle autorità competenti degli altri Stati membri.

Articolo 18

Comunicazioni relative all'aglio

Gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli «B» entro il mercoledì di ogni settimana per le domande pervenute la settimana precedente.

I quantitativi in questione vengono ripartiti per giorno di domanda del titolo di importazione, per origine e per codice NC. Per prodotti diversi dall'aglio di cui alle sezioni E e F dell'allegato II, è comunicato anche il nome del prodotto, come indicato nella casella 14 della domanda di titolo di importazione.

Articolo 19

Comunicazioni relative ai titoli d'importazione per l'alcole etilico di origine agricola

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni giovedì o, se si tratta di un giorno non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, i quantitativi di prodotti di cui all'allegato II, parte I, sezione H, per i quali sono stati rilasciati i titoli di importazione nella settimana precedente, distinti per codice NC e per paese di origine.
2. Se, a giudizio di uno Stato membro, l'importazione dei quantitativi per i quali sono richiesti titoli d'importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione specificando i quantitativi in oggetto, ripartiti per tipo di prodotto. La Commissione esamina la situazione e ne informa gli Stati membri.

Articolo 20

Scambio di informazioni e comunicazioni alla Commissione

1. Le autorità competenti si scambiano reciprocamente, nella misura necessaria alla regolare applicazione del presente regolamento, le informazioni relative ai titoli e agli estratti, nonché alle irregolarità e alle infrazioni che li riguardano.
2. Le autorità competenti comunicano alla Commissione, non appena ne vengano a conoscenza, le irregolarità e le infrazioni al presente regolamento.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni relative all'indirizzo URL del sito web delle autorità competenti a ricevere le domande e a rilasciare i titoli e gli estratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, tengono aggiornate tali informazioni e le inviano nuovamente se necessario. La Commissione pubblica gli URL in questione sul suo sito web pubblico.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri su un sito web protetto, accessibile soltanto alle autorità degli Stati membri.

5. Le notifiche alla Commissione di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Le autorità competenti possono continuare a usare versioni cartacee dei modelli di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 376/2008 quali figurano nell'allegato I di detto regolamento per le domande e per il rilascio dei titoli fino all'esaurimento delle scorte esistenti. In ogni caso, le domande e i titoli generati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento in un altro Stato membro conformemente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento sono ammessi in qualsiasi fase della procedura.

2. La prova dell'uscita dal territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, è accettata in tutti i casi in cui tale prova avrebbe dovuto essere fornita mediante l'esemplare di controllo T5 di cui agli articoli 912 *bis*-912 *octies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 6 novembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO I

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

NORME PER L'USO

1. I moduli dei titoli si presentano sotto forma di blocchetti costituiti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1, dall'esemplare n. 2 e dalla domanda, nonché dagli eventuali esemplari supplementari del titolo.

Tuttavia, l'organismo emittente del titolo può prescrivere che i richiedenti compilino solo le domande anziché i blocchetti di cui al primo comma.

2. Qualora, in applicazione di una disposizione dell'Unione, il quantitativo per il quale il titolo è rilasciato possa essere inferiore al quantitativo inizialmente richiesto, il quantitativo richiesto e l'importo della relativa cauzione devono essere indicati soltanto nella domanda.
3. I moduli degli estratti di titoli si presentano sotto forma di blocchetti costituiti, nell'ordine, dall'esemplare n. 1 e dall'esemplare n. 2.
4. Nella casella 2, lo Stato membro che rilascia il documento è indicato mediante il codice del paese corrispondente. L'organismo emittente del titolo può aggiungervi i numeri che identificano il documento.

Stato membro	Codice paese
Belgio	BE
Bulgaria	BG
Repubblica ceca	CZ
Danimarca	DK
Germania	DE
Estonia	EE
Irlanda	IE
Grecia	EL
Spagna	ES
Francia	FR
Croazia	HR
Italia	IT
Cipro	CY
Lettonia	LV
Lituania	LT

Stato membro	Codice paese
Lussemburgo	LU
Ungheria	HU
Malta	MT
Paesi Bassi	NL
Austria	AT
Polonia	PL
Portogallo	PT
Romania	RO
Slovenia	SI
Slovacchia	SK
Finlandia	FI
Svezia	SE
Regno Unito	UK

5. Al momento dell'emissione, i titoli e i loro estratti possono recare un numero di rilascio nella casella 23 (titolo di esportazione) o nella casella 25 (titolo di importazione) attribuito dall'organismo emittente.
6. Le domande, i titoli e gli estratti devono essere compilati a macchina o con procedimenti informatici.
7. L'organismo emittente del titolo può autorizzare i richiedenti a compilare le domande a mano, in inchiostro e in lettere maiuscole.

UNIONE EUROPEA — TITOLO DI IMPORTAZIONE AGRIM

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N.	
			3		
		4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)		
		6 Diritti ceduti a: dal __ __ __ Timbro dell'organismo emittente:	7 Paese di provenienza Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
			8 Paese d'origine Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
			10 Data di deposito della domanda del titolo originale __ __ __		
			11 Importo totale della cauzione		
			12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ	__ __ __	
1	13 PRODOTTO DA IMPORTARE				
14 Denominazione commerciale					
15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)			16 Codice(i) NC		
17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere		19 Tolleranza % in più		
20 Note particolari					
24 Condizioni particolari					
25 Rilasciato a il __ __ __ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:			26 Validità prorogata fino al __ __ __ compreso per ⁽²⁾ A il __ __ __ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		

⁽¹⁾ Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
28 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
29 In cifre	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

33 Unire qui l'eventuale aggiunta.

UNIONE EUROPEA — TITOLO DI IMPORTAZIONE AGRIM

ESEMPLARE DELL'ORGANISMO EMITTENTE	2	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N.	
			3		
		4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)		
		6 Diritti ceduti a:	7 Paese di provenienza Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
			8 Paese d'origine Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
		dal _ _ _ _ Timbro dell'organismo emittente:	10 Data di deposito della domanda del titolo originale _ _ _		
			11 Importo totale della cauzione		
			12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ		
	2	13 PRODOTTO DA IMPORTARE		_ _ _	
		14 Denominazione commerciale			
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC		
	17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere		19 Tolleranza % in più	
	20 Note particolari				
	24 Condizioni particolari				
	25 Rilasciato a il _ _ _ _ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		26 Validità prorogata fino al _ _ _ _ compreso per ⁽²⁾ Fatto a il _ _ _ _ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		

⁽¹⁾ Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
⁽²⁾ Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

UNIONE EUROPEA — TITOLO DI IMPORTAZIONE AGRIM

DOMANDA	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)		
	4 Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>		
			7 Paese di provenienza Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
			8 Paese d'origine Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
			11 Importo totale della cauzione
	13 PRODOTTO DA IMPORTARE		
(¹) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.	14 Denominazione commerciale		
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC
	17 Quantità (¹) in cifre	18 Quantità (¹) in lettere	
20 Note particolari			

Note

Luogo e data:

Firma del richiedente:

UNIONE EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE AGREX

ESEMPLARE PER IL TITOLARE	1	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)	2 Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente ⁽¹⁾	N.	
			3		
		4 Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro) <input type="checkbox"/>	5 Organismo emittente dell'estratto (nome e indirizzo)		
		6 Diritti ceduti a:	7 Paese di destinazione	Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
		dal _ _ _ _ Timbro dell'organismo emittente:	10 Data di deposito della domanda del titolo originale _ _ _		
			11 Importo totale della cauzione		
			12 ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ _ _ _		
	1	13 PRODOTTO DA ESPORTARE			
		14 Denominazione commerciale			
		15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC	
	17 Quantità ⁽²⁾ in cifre	18 Quantità ⁽²⁾ in lettere		19 Tolleranza % in più	
	20 Note particolari				
	22 Condizioni particolari				
	23 Rilasciato a il _ _ _ _ con il n. Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		24 Validità prorogata fino al _ _ _ _ compreso per ⁽²⁾ Fatto a il _ _ _ _ Firma e timbro dell'organismo emittente del titolo:		

(1) Da compilare se la firma e il timbro non sono apposti nella casella 25.
(2) Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità.

27 IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 29 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
28 Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		31 Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	32 Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
29 In cifre	30 In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

33 Unire qui l'eventuale aggiunta.

UNIONE EUROPEA — TITOLO DI ESPORTAZIONE AGREX

DOMANDA	1 Organismo emittente del titolo (nome e indirizzo)		
	4 Richiedente (nome, indirizzo completo e Stato membro)		
	7 Paese di destinazione		Obbligatorio <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	11 Importo totale della cauzione		
	13 PRODOTTO DA ESPORTARE		
Massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità	14 Denominazione commerciale		
	15 Designazione secondo la nomenclatura combinata (NC)		16 Codice(i) NC
	17 Quantità ⁽¹⁾ in cifre	18 Quantità ⁽¹⁾ in lettere	
20 Note particolari			

Note

Luogo e data:

Firma del richiedente:

ALLEGATO II

PARTE I

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE IMPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

A. **Riso** [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
1006 20	Riso semigreggio (bruno), compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237	30 EUR/t	fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237	30 EUR/t	fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
1006 40 00	Rotture di riso, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237	1 EUR/t	fino alla fine del secondo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

B. **Zucchero** [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
1701	Tutti i prodotti importati a condizioni preferenziali diverse dai contingenti tariffari ⁽¹⁾ , ⁽²⁾	20 EUR/t	fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

⁽¹⁾ L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

⁽²⁾ Ad eccezione delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 99 10 originarie della Moldova di cui alla decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1) e delle importazioni preferenziali di zucchero di cui al codice NC 1701 originarie della Georgia di cui alla decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

C. **Sementi** [articolo 1, paragrafo 2, lettera e), e allegato I, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
ex 1207 99 20	Semi di varietà di canapa destinati alla semina	⁽¹⁾	fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri

⁽¹⁾ Non è richiesta cauzione.

D. **Lino e canapa** [articolo 1, paragrafo 2, lettera h), e allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
5302 10 00	Canapa greggia o macerata	(¹)	fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri

(¹) Non è richiesta cauzione.

E. **Prodotti ortofrutticoli** [articolo 1, paragrafo 2, lettera i), e allegato I, parte IX, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (¹)	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
ex 0703 90 00	Altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (¹)	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

(¹) L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

F. **Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli** [articolo 1, paragrafo 2, lettera j), e allegato I, parte X, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
ex 0710 80 95	Aglio (¹) e <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (²)	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
ex 0710 90 00	Miscele di ortaggi o di legumi contenenti aglio (¹) e/o <i>Allium ampeloprasum</i> (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (²)	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
ex 0711 90 80	Aglio (¹) e <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 (²)	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
ex 0711 90 90	Miscele di ortaggi o legumi contenenti aglio ⁽¹⁾ e/o <i>Allium ampeloprasum</i> temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 ⁽²⁾	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
ex 0712 90 90	Agli secchi ⁽¹⁾ e <i>Allium ampeloprasum</i> e miscele di ortaggi o legumi secchi contenenti aglio ⁽¹⁾ e/o <i>Allium ampeloprasum</i> , interi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, compresi i prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2016/1237 ⁽²⁾	50 EUR/t	3 mesi dalla data del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

⁽¹⁾ Comprende anche prodotti nei quali il termine «aglio» è solo parte della designazione. Fra essi figurano i termini «aglio monobulbo», «aglio elefante», «aglio a spicchio unico» o «aglio cipollino cinese».

⁽²⁾ L'obbligo di titolo di importazione si applica fino al 30 settembre 2017.

G. **Altri prodotti** [articolo 1, paragrafo 2, lettera x), e allegato I, parte XXIV, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
1207 99 91	Semi di canapa non destinati alla semina	⁽¹⁾	fino alla fine del sesto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, salvo disposizione diversa degli Stati membri

⁽¹⁾ Non è richiesta cauzione.

H. **Alcole etilico di origine agricola** [articolo 1, paragrafo 2, lettera u), e allegato I, parte XXI, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
ex 2207 10 00	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	1 EUR per ettolitro	fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
ex 2207 20 00	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo, ottenuti a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	1 EUR per ettolitro	fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
ex 2208 90 91	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	1 EUR per ettolitro	fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
ex 2208 90 99	Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, ottenuto a partire dai prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato	1 EUR per ettolitro	fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

PARTE II

OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI PER LE ESPORTAZIONI

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/1237

A. **Riso** [articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e allegato I, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
1006 20	Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)	3 EUR/t	fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2
1006 30	Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato	3 EUR/t	fino alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio del titolo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2

B. **Zucchero** [articolo 1, paragrafo 2, lettera c), e allegato I, parte III, del regolamento (UE) n. 1308/2013]

Codice NC	Designazione	Importo della cauzione	Periodo di validità
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido ⁽¹⁾	11 EUR/100 kg	fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾
1702 60 95 1702 90 95	Altri zuccheri allo stato solido e sciroppi di zucchero, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio ⁽¹⁾	4,2 EUR/100 kg	fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾
2106 90 59	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati, esclusi gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina ⁽¹⁾	4,2 EUR/100 kg	fino alla fine del terzo mese successivo a quello del rilascio ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'obbligo di titolo di esportazione si applica fino al 30 settembre 2017.⁽²⁾ Per quantitativi non superiori a 10 t, l'interessato non può utilizzare più di uno di tali titoli per una stessa esportazione.